

**Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario
Gruppo di lavoro «Redditi finanziari»**

WEBINAR DEL 18 DICEMBRE 2020

«IL RIORDINO DEL REGIME TRIBUTARIO DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA»

Il ruolo degli intermediari nella tassazione della ricchezza finanziaria, nell'ottica della riforma

Garanzia di efficacia dell'imposizione sul patrimonio, sui redditi e sulle transazioni

Giuseppe Molinaro


LUISS



Per iniziare, diamo un po' di numeri...

Il gettito erariale derivante dalla ricchezza finanziaria (redditi – patrimonio – transazioni)

- dati in milioni di euro -



La centralità degli intermediari nell'imposizione dei redditi finanziari

A fronte di una composizione tipologica dei redditi finanziari piuttosto variegata, tali redditi condividono vari «comuni denominatori» (es. tutti scaturiscono, direttamente o indirettamente, da un'attività finanziaria).

Tra questi «comuni denominatori», c'è l'intervento degli intermediari (e degli emittenti) che, quali sostituti d'imposta, operano il prelievo nelle varie forme previste dall'Ordinamento: le imposte sostitutive nelle differenti declinazioni e le ritenute alla fonte, a titolo di acconto o di imposta.

Gli intermediari intervengono anche nella tassazione del patrimonio detenuto in attività finanziarie (imposta di bollo «criptopatrimoniale») e di talune transazioni finanziarie (imposta sulle transazioni di azioni, di derivati su azioni, ad «alta frequenza»).

Gli intermediari, come ausiliari del Fisco:
sostituti d'imposta e fornitori di dati utili al contrasto dell'evasione

Nell'attuale schema, è quindi fondamentale il ruolo degli intermediari, *in primis* le banche, che – adempiendo agli obblighi di applicazione dei prelievi, nell'ambito della propria attività di amministrazione e custodia di attività finanziarie – garantiscono il «successo» della tassazione sulle stesse attività e sui relativi redditi e transazioni.

Ai prelievi, si accompagnano e si aggiungono una serie di «segnalazioni» di dati ed informazioni, funzionali al contrasto dell'evasione, verso l'Amministrazione Finanziaria (es. le comunicazioni relative alla c.d. «anagrafe dei rapporti», il monitoraggio fiscale dei flussi, etc.).

Gli intermediari, come ausiliari del Fisco:
sostituti d'imposta e fornitori di dati utili al contrasto dell'evasione

Gli intermediari garantiscono, quindi, l'efficienza e l'efficacia del prelievo su attività, redditi e transazioni finanziarie, eliminando/limitando i rischi di evasione.

Le Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013 n. 285) includono tra gli ambiti di presidio di «non conformità normativa», oggetto dei controlli interni, anche le disposizioni di natura fiscale, con la conseguente istituzione di (e controlli su) procedure volte a prevenire violazioni, in modo da minimizzare conseguenze sanzionatorie e reputazionali, anche relativamente agli obblighi di applicazione dei prelievi sulla ricchezza finanziaria.

Schema di alcuni degli attuali prelievi sui redditi finanziari, operati dagli intermediari (e dagli emittenti)

Attività Finanziaria	Soggetto che effettua il prelievo alla fonte	Tipologia prelievo alla fonte	Aliquota
Depositi e C/C bancari e postali	Banca o Poste Italiane S.p.a.	Ritenuta alla fonte su redditi di capitale	26%
Titoli di Stato ed equiparati	Intermediario che interviene nel pagamento dei proventi o nei trasferimenti (Banche)	Imposta sostitutiva su redditi di capitale	12,50%
Obbligazioni bancarie e di società quotate	Intermediario che interviene nel pagamento dei proventi o nei trasferimenti (Banche)	Imposta sostitutiva su redditi di capitale	26%
Obbligazioni di società non quotate	Emittente	Ritenuta alla fonte su redditi di capitale	26%
Obbligazioni di società progetto	Emittente	Ritenuta alla fonte su redditi di capitale	12,5%
Titoli di risparmio per l'economia meridionale	Intermediario che interviene nel pagamento dei proventi o nei trasferimenti (Banche)	Imposta sostitutiva su redditi di capitale	5%
Titoli di solidarietà emessi da enti del Terzo Settore	Emittente (ETS)	Ritenuta alla fonte su redditi di capitale	5%
Azioni (partecipazioni qualificate e non)	Emittente o, per i titoli depositati presso Monte Titoli S.p.a., Intermediario che abbia in custodia ed amministrazione i titoli	Ritenuta alla fonte – Imposta sostitutiva su redditi di capitale	26%
Azioni e quote di OICR mobiliari	SGR che ha istituito il Fondo o SICAV o SICAF o la Banca che interviene nella negoziazione delle azioni/quote o che abbia in deposito azioni/quote. SGR estere il LPS o tramite rappresentante fiscale (Banca o SIM).	Ritenuta alla fonte su redditi di capitale	12,50% - 26%
Strumenti finanziari (risparmio amministrato)	Soggetto che ha in custodia ed amministrazione gli strumenti finanziari (solitamente Banche)	Imposta sostitutiva su redditi diversi di natura finanziaria	12,50% - 26%
Gestioni patrimoniali (risparmio gestito)	Soggetto gestore (solitamente Banche)	Imposta sostitutiva sul risultato maturato dell'anno	12,50% - 26%
	ETC.		

Ulteriore valorizzazione degli intermediari: la nascita del regime opzionale del «risparmio intermediato»

Il ruolo degli intermediari viene ulteriormente valorizzato, nella prospettiva della riforma, con la previsione del regime opzionale (rispetto a quello dichiarativo) del

«RISPARMIO INTERMEDIATO»

in cui, i soggetti che abbiano in deposito, custodia, amministrazione o gestione le attività finanziarie, applicano un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto annuale dei redditi finanziari percepiti e realizzati, nell'ambito del medesimo rapporto (si avvicina al meccanismo attuale del «risparmio gestito», con variante di imposizione «per cassa»).

Contestualmente sono abrogati i regimi del risparmio «amministrato» e «gestito».

Ulteriore valorizzazione degli intermediari: la nascita del regime opzionale del «risparmio intermediato»

Per evitare impatti sul gettito periodico, l'intermediario effettua il prelievo a titolo d'acconto sul risultato netto mensile dei redditi finanziari percepiti o realizzati.

Con conseguente versamento mensile all'Erario di quanto prelevato a titolo di acconto.

Versamento a saldo – agli inizi dell'anno successivo – conguagliando quanto prelevato mensilmente a titolo d'acconto e quanto effettivamente dovuto su base annuale.

Ulteriore valorizzazione degli intermediari: la nascita del regime opzionale del «risparmio intermediato»

In mancanza di un rapporto stabile con un intermediario che applichi il regime del «risparmio intermediato», la tassazione viene effettuata in dichiarazione da parte del percipiente.

Il soggetto che eroga il provento o coloro che intervengono nell'operazione che genera il reddito finanziario hanno obbligo di comunicazione dei relativi dati all'Amministrazione Finanziaria.

In prospettiva si può immaginare che, in mancanza di un i redditi finanziari vengano erogati attraverso un «intermediario unico» che possa applicare il prelievo (oltre ad assolvere altri obblighi: es. antiriciclaggio)?

Ulteriore valorizzazione degli intermediari: la nascita del regime opzionale del «risparmio intermediato»

La valorizzazione ulteriore del ruolo degli intermediari potrebbe comportare anche:

- 1) un ampliamento del novero degli intermediari finanziari a cui affidare il prelievo;
- 2) la possibilità per gli intermediari non residenti (che abbiano clienti residenti) di nominare un rappresentante fiscale nel nostro Paese che assolva ai medesimi obblighi tributari di liquidazione, riscossione e dichiarazione degli intermediari residenti (in mancanza, sarà obbligo dei contribuenti residenti dichiarare i propri redditi ed autoliquidare l'imposta).

Ulteriore valorizzazione degli intermediari: la nascita del regime opzionale del «risparmio intermediato»

Gli obblighi di sostituzione potrebbero essere ampliati anche ad ulteriori categorie di intermediari, in linea con recenti trend connessi al c.d. «FinTech».

Ad esempio, nell'ambito delle varie forme di *crowdfunding*, con particolare riferimento al *peer to peer lending* ed al *social lending*, gli obblighi di sostituzione relativi ai proventi derivanti da prestiti concessi da finanziatori non professionali ed erogati per il tramite di piattaforme telematiche, il prelievo è effettuato dai soggetti che gestiscono le piattaforme stesse.

Regime del «risparmio intermediato»: regime naturale per i soggetti non residenti

Il regime del risparmio intermediato costituirebbe anche il regime «naturale» di imposizione per i soggetti non residenti che abbiano un rapporto stabile con un intermediario residente (attualmente il regime «naturale» è quello del risparmio amministrato).

Il soggetto non residente potrebbe rinunciare al regime del risparmio intermediato ricadendo quindi nel regime dichiarativo.

Regime del «risparmio intermediato» quale regime naturale per i soggetti non residenti

In mancanza di rapporto stabile con un intermediario residente, il soggetto non residente dovrebbe applicare il regime dichiarativo per poter determinare un'unica base imponibile (con possibilità di compensare redditi positivi e negativi, quindi) relativa ai redditi finanziari conseguiti e realizzati nel periodo d'imposta.

In mancanza di adesione al regime della dichiarazione, dovrebbe rimanere in essere il regime di tassazione «atomistico» sui singoli redditi erogati, con applicazione delle ritenute «in uscita» da parte del soggetto erogante.

Il regime di territorialità dei redditi finanziari

L'unificazione in un'unica categoria dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria comporterà qualche necessaria riflessione anche sulla tema della «territorialità».

Attualmente, ai sensi dell'art. 23 del TUIR, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF nei confronti dei soggetti non residenti, si considerano prodotti nel territorio italiano:

- i) redditi di capitale corrisposti dallo Stato da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- ii) le plusvalenze finanziarie con esclusione di quelle:
 - derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
 - derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborsi di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere da depositi e c/c;
 - derivanti da strumenti derivati conclusi in mercati regolamentati.

Il regime di territorialità dei redditi finanziari

In tale ambito, si potrebbe riflettere su alcuni disallineamenti (voluti dal legislatore per esigenze di carattere extra-tributario) presenti nell'Ordinamento attuale per alcuni *outbound income*.

Ad esempio, per i soggetti non residenti, la rilevanza dei dividendi e l'irrilevanza delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società residenti in Italia negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute.

Tale distonia potrebbe determinare arbitraggi, a parità di proventi che, sebbene giuridicamente differenti nella forma, sono accomunati da una medesima sostanza economica.

In tale ambito, si potrebbe altresì riflettere anche su alcune forme di esenzione che attualmente caratterizzano l'Ordinamento:

- esenzione da ritenuta ex art. 26-bis del D.P.R. n. 600/1973;
- esenzione da imposta sostitutiva ex art. 6 del DLgs. n. 239/1996.

Il regime di territorialità dei redditi finanziari

Quale riflessione si dovrà effettuare anche sugli *inbound income*.

In generale, i redditi finanziari in entrata dovrebbero essere inclusi nell'ambito del regime del «risparmio amministrato» per il relativo ammontare c.d. «netto frontiera».

Anche in questo caso, in assenza di un rapporto stabile con un intermediario, i redditi dovranno essere assoggettati a tassazione nella dichiarazione del percipiente.

Riconoscimento del ruolo degli intermediari

Rifusione degli oneri per adeguamenti conseguenti alla riforma e all'introduzione del regime del «risparmio Intermediato»

Il ruolo di «ausiliari del Fisco» assunto dagli intermediari bancari e finanziari determina, in capo agli stessi, notevoli costi per l'istituzione, l'aggiornamento e la manutenzione dei sistemi necessari a gestire correttamente gli obblighi tributari.

Per tenere conto degli oneri di adeguamento dei sistemi informatici degli intermediari che dovessero derivare dalla riforma proposta, si prevede l'istituzione di forme di copertura di tali oneri.

Grazie per l'attenzione!

Giuseppe Molinaro

Dottore commercialista – Revisore legale

Dottore di ricerca in Diritto tributario e dell'impresa

Professore a contratto di Diritto tributario dell'impresa – LUISS Guido Carli

Responsabile Affari Tributarî di FEDERCASSE - Federazione Italiana delle BCC-CR

gmolinaro@federcasse.bcc.it – gmolinaro@luiss.it